

ACCORDO PROVINCIALE PER I CINEMA ALL'APERTO DI MODENA E PROVINCIA

Add. 19 maggio 1951, in Modena

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI MODENA - Gruppo Spettacolo -  
rappresentato dai sigg. Bergani Nullo e Bassanite dr. Marcello,  
assistiti dal Rag. Armando Marcoldi e dal Rag. Luigi Pò

e

il SINDACATO D.A.G.E.T. nelle persone dei sigg. Venturelli Gino e  
Veggiani Eugenio

la FEDERAZIONE U.L.X.S. nella persona del sig. Nino Bonilauri

si è convenuto quanto segue:

ART. 1 - I salari da corrispondersi agli operatori, aiuto-operatori,  
maschere (comunque denominate), cassiere, restano fissati nella misura  
che segue:

1° operatore	£. 1351	giornaliere
2° operatore	" 1217	"
Maschere (comunque denominate)	609	"
Cassiere	303	"

Le retribuzioni di cui sopra (oltre alla paga base, contingenza,  
e terzo elemento) si intendono comprensive dei seguenti istituti:  
ferie, gratifica natalizia, indennità licenziamento, indennità di  
caro-pene, festività nazionali e infrasettimanali, eventuali ore  
straordinarie e quant'altro, fatta eccezione per gli assegni fami-  
liari.

ART. 2 - Sono considerati operatori ed aiuto-operatori solamente  
coloro che, muniti di regolare patente, svolgono attività continua-  
ta nella cabina.

ART. 3 - Agli operatori e macchinisti che svolgono la propria atti-  
vità in locali estivi esercenti spettacoli misti di cinema-varietà,  
la retribuzione verrà corrisposta sulla base di 8 ore giornaliere.

ART. 4 - In caso di pioggia, semprechè lo spettacolo non sia stato  
iniziato, ai lavoratori competerà la intera retribuzione per la prima  
giornata di pioggia della settimana. Per i giorni successivi metà  
paga.

ART. 5 - Per i cinema della provincia (escluso il Capoluogo) verrà ope-  
rata una riduzione del 20% sulla sola paga base e cioè: pertanto si avrà:

1° operatore	£. 1289	giornaliere	2° operatore	£. 1163	giornaliere
Maschere	" 574	"	Cassiere	" 287	"

ART. 6 - Per il riposo settimanale valgono le disposizioni di legge.

**ART. 7 -** Il presente contratto ha la durata di un anno e potrà essere disdetto da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL SINDACATO DAGET

*[Handwritten signature]*

p. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI  
Gruppo Spettacolo

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

p. FEDERAZIONE U.L.X.S.

*[Handwritten signature]*



p. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

*[Handwritten signature]*



V° L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO



Archivio Storico Cisl Emilia Centro Nord  
Portofede della Contrattazione

Art. 1 - ...  
Art. 2 - In caso di pioggia, ...  
Art. 3 - ...  
Art. 4 - ...  
Art. 5 - ...  
Art. 6 - ...  
Art. 7 - ...  
Art. 8 - ...  
Art. 9 - ...  
Art. 10 - ...